Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 12 agosto 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1976, n. **547**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di esercitazioni di disegno di macchine della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina;

Visto il telegramma n. 98701 del 24 aprile 1976, con cui il rettore dell'Università di Messina comunica che detto posto è vacante dalla sua assegnazione;

Considerato pertanto che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione del posto alla cattedra sopracitata;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, alla cattedra di esercitazioni di disegno di macchine della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è recuperato.

Art. 2.

Il posto di cui si tratta è assegnato alla cattedra di diritto internazionale della navigazione della facoltà di scienze politiche dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **548**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

immunoematologia;
tossicologia industriale;
puericultura prenatale;
endocrinologia ginecologica;
gastroenterologia;
diabetologia;
epidemiologia;
nefrologia di interesse chirurgico;
malattie del ricambio.

Art. 51 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

istituto policattedra di nutrizione ed endocrinologia;
istituto policattedra di produzioni animali.

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

frutticoltura industriale;
miglioramento genetico delle piante arboree.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di viticoltura passa da semestrale ad annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1976, n. **549.**

Riconoscimento della personalità giuridica del consorzio universitario « Centro di studi e ricerche sulla nutrizione e sugli alimenti », in Parma.

N. 549. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del consorzio universitario « Centro di studi e ricerche sulla nutrizione e sugli alimenti », in Parma.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. **550.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in Voghera.

N. 550. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 20 ottobre 1973, integrato con quattro dichiarazioni una 13 febbraio 1974, due 10 gennaio 1975 e l'altra 4 giugno successivo, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria Vergine, in Voghera (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. **551.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Apostoli, in Torino.

N. 551. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 20 ottobre 1973, integrato con postilla aggiuntiva e dichiarazione rispettivamente 30 aprile e 6 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia dei SS. Apostoli, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. **552.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Fidenza.

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fidenza 7 luglio 1973, integrato con dichiarazione 16 dicembre 1974 e con altro decreto 2 ottobre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Fidenza (Parma).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. **553.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Beata Vergine e S. Vittorino, in Carapelle Calvisio, e di S. Giovanni Battista, in Castelvecchio Calvisio.

N. 553. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona 1° marzo 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie della Beata Vergine e S. Vittorino, in Carapelle Calvisio (L'Aquila), e di S. Giovanni Battista, in Castelvecchio Calvisio (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1976, n. **554.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in Mondragone.

N. 554. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Sessa Aurunca 1° gennaio 1974, integrato con due dichiarazioni, una 13 giugno 1975 e l'altra senza data, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Goretti, in Mondragone (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1976.

Nomina del commissario straordinario dell'istituto pareggiato di educazione fisica e del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88, contenente norme relative all'educazione fisica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, con il quale sono stati sciolti il consiglio di amministrazione e il consiglio direttivo dell'istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e il consiglio di amministrazione del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli e per entrambi è stato nominato commissario straordinario, fino al 31 ottobre 1971, il prof. Giovanni Luigi Jovino cui sono stati affidati tutti i poteri statutari dei due enti, al fine di assicurare il funzionamento didattico, disciplinare ed amministrativo, nonché di promuovere le opportune modifiche ai relativi statuti;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1972, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata fino al 31 ottobre 1973;

Considerata l'opportunità di nominare il prof. Carmine Mensorio commissario straordinario presso i predetti enti, non essendo state ancora emanate le nuove norme statutarie che renderanno possibile la costituzione dei normali organi statutari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale dell'istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli è affidata al professor Carmine Mensorio, domiciliato in Napoli, via Pietro Giannone, 33/A.

Al predetto prof. Mensorio sono conferiti tutti i poteri statutari dei due enti, al fine di assicurarne il funzionamento didattico, disciplinare e amministrativo, nonché di promuovere le opportune modifiche ai relativi statuti.

Art. 2.

Il termine della predetta gestione commissariale è fissato non oltre il 31 ottobre 1977.

Entro il termine medesimo il prof. Carmine Mensorio provvederà a proporre i nuovi statuti dell'istituto pareggiato di educazione fisica di Napoli e, rispettivamente, del centro di studi e di documentazione delle ricerche sulla didattica dell'educazione fisica e dello sport di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

(9110)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 giugno 1975 concernente la ricostituzione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che istituisce la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1975 concernente la ricostituzione della commissione predetta per un triennio;

Vista la comunicazione del Ministero dei trasporti del 6 ottobre 1975, n. 212/11034/COD di designazione quale proprio rappresentante in seno a detta commissione del dott. Luigi Struglia, come membro effettivo, in sostituzione del prof. Carmine Melino, collocato a riposo, e del prof. Salvatore Principe, come membro supplente;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del 3 aprile 1975, n. 2123/C.G. e del 12 maggio 1975, n. 2123/C.G. di designazione, quali propri rappresentanti in seno alla commissione, dell'ing. Placido Follari, come membro effettivo, e dell'ing. Claudio Viettone, come membro supplente, in sostituzione di altri componenti cessati per cause diverse;

Vista la comunicazione del 19 settembre 1975, n. 2725/101/164234 della Confederazione generale dell'industria italiana di designazione dell'avv. Mario Biocca, come membro supplente in seno alla commissione medesima, in sostituzione del dott. Claudio Finzi, cessato dall'impiego e dimissionario;

Considerata la necessità di nominare i segretari della commissione medesima in sostituzione dell'ing. Antonio Martuscelli, chiamato ad esplicare funzioni proprie di dirigente di ufficio periferico, nonché della dottoressa Maria Luisa Puglisi, dimissionaria;

Ritenuta la necessità di rettificare all'art. 2 del citato decreto ministeriale 16 giugno 1975 i nominativi, risultati erroneamente segnalati, dei seguenti componenti: Paoli dott. Guido Pietro in Pietropaoli dott. Guido, Misiti prof. Raffaele in Misiti prof. Raffaello, Tanzarella ing. Giusepp in Tanzarella ing. Giuseppe, Chiselli dott. Adolfo in Ghiselli dott. Adolfo;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 16 giugno 1975, concernente la ricostituzione della commissione consultiva per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — La commissione di cui al precedente art. 1, presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è composta da:

Tavernini dott. Ugo, direttore generale dei rapporti di lavoro;

Passacantilli dott. Secondo, Ricciardi Tenore dottor Nicola, Speziale ing. Luigi e Calderini ing. Italo, membri effettivi; Giffuni dott. Gennaro, Carapella dottoressa Carolina, Laureati ing. Gianfranco e Ercoli ing. Alberto, membri supplenti, designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Razzano ing. Salvatore e Terrana dott. Carmelo, membri effettivi; Abate ing. Fausto e De Rinaldis dottor Giuseppe, membri supplenti, designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Luzzi ing. Alberto, membro effettivo, e Mizzoni ingegner Pietro, membro supplente, designati dal Ministero delle finanze;

Giomi ing. Alessandro, membro effettivo, e Arrigo ing. Mario, membro supplente, designati dal Ministero dell'interno;

Pucci dott. Vincenzo, membro effettivo, e Lo Cascio dott. Nicola, membro supplente, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

Radicioni dott. Alfredo, membro effettivo, e De Pace dott. Michele, membro supplente, designati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

D'Andrea prof.ssa Rosa e Prozzo dott. Ennio, membri effettivi; Colombini prof. Marino e Sarti dott. Nicola, membri supplenti, designati dal Ministero della sanità;

Chiavarino dott. Luigi, membro effettivo, e Bonaccini dott. Mario, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Struglia dott. Luigi, Brancaccio dott. Raffaele e Varano dott. Domenico, membri effettivi; Principe prof. Salvatore, Pietropaoli dott. Guido e Benedetti Michelangeli dott. Lucio, membri supplenti, designati dal Ministero dei trasporti;

Furlani prof. Claudio, membro effettivo, e Misiti prof. Raffaello, membro supplente, designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

Follari ing. Placido, membro effettivo, e Viettone ing. Claudio, membro supplente, designati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Maggio prof. Mario e Vignudelli ing. Flavio, membri effettivi; Tanzarella ing. Giuseppe e Provasi ingegner Emilio, membri supplenti, designati dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni;

Masini dott. Leonardo, Sorace avv. Rocco e Ghiselli dott. Adolfo, membri effettivi; Biocca avv. Mario, Scarsini ing. Gaetano e Gaetani dott. Andreotto, membri supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

Marri Gastone, Monticelli Walter e Tamagnone Giovanni, membri effettivi; Pietrantonio Federico, Tiziano Toni e Bruni Bruno, membri supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Ferrario p.i. Mario, membro effettivo, e Calvanese dott. Carlo, membro supplente, designati dalla Confederazione italiana dei dirigenti di azienda ».

« Art. 3. — Il dott. Ubaldo Poti, consigliere, e il p.i. Egidio Curto, direttore di sezione, sono nominati segretari della commissione ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 253

(8757)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Italia assicurazioni, con sede legale in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa 15 U/C individuale, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva.

Roma, addì 14 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9307)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1976.

Autorizzazione fino al 31 marzo 1977 alla commercializzazione di sementi della categoria « commerciale » di Veccia villosa e di Veccia pannonica con facoltà germinativa non inferiore all'80 %.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065: regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Considerato che la disponibilità di sementi di Veccia pannonica e Veccia vellutata aventi facoltà germinative conforme ai minimi fissati dalle norme legislative e regolamentari non è sufficiente a coprire il fabbisogno per la campagna di semina 1976;

Considerata l'impossibilità di sopperire a tale necessità con il ricorso alle sementi provenienti dagli altri Stati membri delle Comunità economiche europee;

Visto in particolare l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo alla temporanea ammissione alla commercializzazione ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti nelle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che per le sementi delle predette specie ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, per quanto concerne il grado di germinabilità;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in data 7 luglio 1976;

Decreta:

E' autorizzata fino al 31 marzo 1977 la commercializzazione di q.li 1.500 di sementi di Veccia pannonica e q.li 4.000 di Veccia vellutata appartenenti alla categoria « commerciale ».

La facoltà germinativa delle suddette sementi deve raggiungere almeno l'80% delle sementi pure ed il cartellino ufficiale delle confezioni deve riportare l'indicazione: « destinate esclusivamente alla commercializzazione in Italia ».

Roma, addì 12 luglio 1976

Il Ministro: MARCORA

(9168)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1976.

Conferma di un sindaco effettivo dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, recante disposizioni per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto l'art. 21 del vigente statuto dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale di detto Istituto;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1972, relativo alla nomina del sindaco effettivo con funzioni di presidente, di competenza del Tesoro, per il triennio 1972-74;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo della suddetta carica;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Sanna è confermato sindaco effettivo, con funzioni di presidente, dell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo.

Il predetto dott. Sanna resterà in carica per la durata prevista dalle vigenti norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(9250)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Autorizzazione all'ufficio sanitario del comune di Torino ad effettuare il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi del primo comma dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il primo comma dell'art. 7 della predetta legge, nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori, l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico, per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda del sindaco di Torino, con la quale si richiede il rilascio di tale autorizzazione, per l'ufficio sanitario - servizio rilevamento inquinamento atmosferico;

Considerato che il predetto ufficio sanitario - servizio rilevamento inquinamento atmosferico, già opera nel comune di Torino ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Vista la nota n. 12915/ch. 23 del 18 giugno 1976 dell'Istituto superiore di sanità, con la quale è stata comunicata, in seguito ad apposito sopralluogo, l'idoneità del personale e delle attrezzature esistenti;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio sanitario - servizio rilevamento inquinamento atmosferico, del comune di Torino, è autorizzato ad effettuare — su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali — il servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, primo comma.

Art. 2.

Il predetto ufficio invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello predisposto dallo stesso Ministero della sanità, i dati relativi all'inquinamento atmosferico, corredati dell'indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici impiegati.

Art. 3.

Il predetto ufficio segnalerà semestralmente al Ministero della Sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibiti al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(8967)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Salone delle attività vitivinicole - Vinitaly », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone delle attività vitivinicole - Vinitaly », che avrà luogo a Verona dal 22 al 26 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(9209)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Autorizzazione alla società « Ser-Fid italiana - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Ser-Fid italiana - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Ser-Fid italiana - Fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9156)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Autorizzazione alla società « Fi.Re.Co. S.p.a. », in Savona, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fi.Re.Co. S.p.a. », con sede in Savona, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fi.Re.Co. S.p.a. », con sede in Savona, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9159)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Autorizzazione alla società « Italfir - Società di revisione S.p.a. », in Prato, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Italfir - Società di revisione S.p.a. », con sede in Prato (Firenze), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Italfir - Società di revisione S.p.a. », con sede in Prato (Firenze), è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9155)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Autorizzazione alla società « Istituto aretino di revisione S.p.a. », in Arezzo, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Istituto aretino di revisione (in sigla I.A.R.) S.p.a. », con sede in Arezzo, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Istituto aretino di revisione (in sigla I.A.R.) S.p.a. », con sede in Arezzo, è autorizzata al l'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9157)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Autorizzazione alla società « Horwath & Horwath Italia - Società a responsabilità limitata », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Horwath & Horwath Italia - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Horwath & Horwath Italia - Società a responsabilità limitata », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(9158)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Ricostituzione del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533, ed in particolare gli articoli 9 e 12 dello statuto medesimo concernenti la composizione e la nomina rispettivamente del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1972, concernente la nomina dei predetti organi della Cassa;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti nel consiglio direttivo e nel collegio dei sindaci, da parte dell'assemblea degli iscritti alla Cassa nella riunione del 19 aprile 1975, quale risulta dal verbale relativo alla riunione medesima rimesso dall'Ente;

Viste le designazioni effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 1093 del 10 maggio 1975 e la designazione comunicata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) con la nota n. 5537 del 24 giugno 1975;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio direttivo e del collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, scaduti per decorso triennio;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti è composto dai seguenti membri:

Allegra m.o Salvatore, d'Amato m.o Almerindo, De Ninno m.o Alfredo, Calbi m.o Otello, Sollima m.o Eliodoro e Mannino m.o Vincenzo, eletti dall'assemblea degli iscritti;

Catalini dott. Giampiero, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Mancini dott.ssa Matilde, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Natoli avv. Angelo, in rappresentanza della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Art. 2.

Il collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti è costituito dai seguenti membri:

Ghislanzoni m.o Alberto, membro effettivo e Procaccini prof.ssa Teresa, membro supplente, eletti dall'assemblea degli iscritti;

Longo dott. Enrico, membro effettivo e Senerchia Scapellato, dott.ssa Giuseppa, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Medaglia dott. Fausto, membro effettivo con funzioni di presidente e Corsaro dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9007)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena;

Viste le dimissioni del sig. Setti Lauro da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 13160 del 1° luglio 1976 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Modena ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Vecchi Fernando in sostituzione del sig. Setti Lauro dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vecchi Fernando è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Modena in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Setti Lauro dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Plorer Antonio, residente in Merano, distretto notarile di Bolzano, dal 7 ottobre 1976.

Canale Francesco, residente in Reggio Calabria, dal 12 ottobre 1976.

(9311)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto canonico (seconda cattedra), di diritto internazionale (terza cattedra), di procedura penale (terza cattedra) e di scienza delle finanze e diritto finanziario presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto canonico (seconda cattedra);
2) diritto internazionale (terza cattedra);
3) procedura penale (terza cattedra);
4) scienze delle finanze e diritto finanziario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9382)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori, in Nardò.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1976, i poteri conferiti al dott. Giovanni Villani, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « Neretina tra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori e verniciatori », in Nardò (Lecce), sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1976.

(9262)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Ionica costruzioni », in Policoro, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1976, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Ionica costruzioni », in Policoro (Matera), costituita in data 26 marzo 1966 per atto a rogito del notaio dott. Nicola Ricciardulli, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il rag. Vincenzo Massariello.

(9265)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 150

Corso dei cambi del 9 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,10	836,10	836 —	836,10	836 —	836,05	836 —	836,10	836,10	836,10
Dollaro canadese	844,50	844,50	845 —	844,50	844,60	844,45	844,90	844,50	844,50	844,50
Franco svizzero	336,95	336,95	337,15	336,95	337,15	336,90	336,80	336,95	336,95	336,95
Corona danese	137,19	137,19	137,25	137,19	137,25	137,15	137,20	137,19	137,19	137,20
Corona norvegese	151,39	151,39	151,35	151,39	151,40	151,35	151,45	151,39	151,39	151,40
Corona svedese	188,78	188,78	188,85	188,78	188,85	188,75	188,80	188,78	188,78	188,80
Fiorino olandese	311,05	311,05	311,20	311,05	311,10	311 —	311 —	311,05	311,05	311,05
Franco belga	21,326	21,326	21,33	21,326	21,33	21,30	21,335	21,326	21,326	21,30
Franco francese	168,34	168,34	168,30	168,34	168,30	168,30	168,35	168,34	168,34	168,35
Lira sterlina	1496 —	1496 —	1496 —	1496 —	1495,20	1495,99	1495,20	1496 —	1496 —	1496 —
Marco germanico	329,22	329,22	329,40	329,22	322,40	329,20	329,30	329,22	329,22	329,20
Scellino austriaco	46,355	46,355	46,45	46,355	46,40	46,33	46,39	46,355	46,355	46,355
Escudo portoghese	26,79	26,79	26,85	26,79	26,85	26,75	26,775	26,79	26,79	26,80
Peseta spagnola	12,25	12,25	12,27	12,25	12,25	12,23	12,255	12,25	12,25	12,25
Yen giapponese	2,857	2,857	2,86	2,857	2,856	2,84	2,855	2,857	2,857	2,85

Media dei titoli del 9 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,475
» 5 % (Ricostruzione)	93,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,20
» 5 % (Città di Trieste)	89,90
» 5 % (Beni esteri)	89,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,80
» 5,50 % » » 1968-83	76,40
» 5,50 % » » 1969-84	78,325
» 6 % » » 1970-85	79,85
» 6 % » » 1971-86	78,95
» 6 % » » 1972-87	79,95
» 9 % » » 1975-90	89,275
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,65
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,25
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,575
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,50
» poliennali 7 % 1978	89,95
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	91,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,375
» » 9 % 1980	91,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836,05
Dollaro canadese	844,70
Franco svizzero	336,875
Corona danese	137,195
Corona norvegese	151,42
Corona svedese	188,79
Fiorino olandese	311,025
Franco belga	21,33
Franco francese	168,345
Lira sterlina	1495,60
Marco germanico	329,26
Scellino austriaco	46,372
Escudo portoghese	26,782
Peseta spagnola	12,252
Yen giapponese	2,856

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Sala Bolognese

Con deliberazione della giunta regionale 22 maggio 1976, n. 1628 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 2165/2092 nella seduta del 30 giugno 1976) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Sala Bolognese (Bologna) adottato con delibera consiliare 17 marzo 1975, n. 32.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9313)

Variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno

Con deliberazione della giunta regionale 3 giugno 1976, n. 1751 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 2168/2138 nella seduta del 30 giugno 1976) è stata approvata la scelta dell'area per la costruzione di un asilo nido nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) adottata con delibera 19 dicembre 1975, n. 276.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9312)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissioni esaminatrici del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di operaio qualificato in prova per i compartimenti di Torino, Milano, Genova e Cagliari.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1975, n. 2207, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di operaio qualificato in prova per le esigenze dei compartimenti di Torino, Milano, Genova e Cagliari;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse per i compartimenti di Torino, Milano, Genova e Cagliari sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:

Masiello dott. ing. Antonio, ispettore principale.

Membri:

Michelone p.i. Sergio, capo tecnico sovrintendente;
Galli geom. Gastone, capo tecnico superiore.

Segretario:

Carboni rag. Adriana Sergio, segretario.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:

Alberghini dott. ing. Luciano, ispettore principale.

Membri:

Tavecchia p.i. Giovanni, segretario tecnico superiore;
Fattori p.i. Floris, segretario tecnico superiore.

Segretario:

Gagliardi Enrico, segretario.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:

Natale dott. ing. Alessandro, ispettore principale.

Membri:

Rispoli p.i. Alvis, capo tecnico sovrintendente;
Bella p.i. Guido, capo tecnico superiore.

Segretario:

Consogno rag. Sergio, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:

Bove dott. ing. Agostino, primo dirigente.

Membri:

Mainero p.i. Paolo, segretario tecnico superiore;
Casula p.i. Mario Carmelo, capo tecnico superiore.

Segretario:

Chiapperini Antonio, segretario superiore.

Roma, addì 27 luglio 1976

Il direttore generale: MAYER

(9219)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavalese (Trento).

(9364)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavalese (Trento).

(9365)

OSPEDALE MANDAMENTALE «SS. CAPITANIO E GEROSA» DI LOVERE

Concorso riservato ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/75, ad un posto di aiuto ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lovere (Bergamo).

(9355)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «A. CARLE» DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cuneo.

(9360)

OSPEDALE DELLA VALLE D'AOSTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Aosta.

(9362)

OSPEDALE «DELMATI» DI S. ANGELO LODIGIANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(9363)

OSPEDALE CIVILE «MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA - CAPPIA"» DI OMEGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(9357)

OSPEDALE «G. CECCARINI» DI RICCIONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Riccione (Forlì).

(9358)

OSPEDALE INFANTILE «C. ARRIGO» DI ALESSANDRIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alessandria.

(9359)

OSPEDALE DI SORESINA E CASTELLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Soresina (Cremona).

(9361)

OSPEDALE CIVILE «PROF. F. PENTIMALLI» DI PALMI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(9356)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1976, n. **4**.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 16 *marzo* 1976)

(*Omissis*).

(9144)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1976, n. **5**.

Integrazione dei fondi stanziati con la legge regionale 14 marzo 1975, n. 11, concernente: Contributi alle cooperative artigiane di garanzia per il credito di esercizio alle imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La spesa autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 11, per la concessione di contributi di cui all'art. 1 è rifinanziata, per l'anno 1976, per L. 50.000.000.

I fondi occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma precedente sono iscritti a carico del cap. 1112302 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 che si stabilisce in L. 50.000.000.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede con i fondi di cui al cap. 1147001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975 «Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente» utilizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 24 marzo 1976

CIAFFI

(9145).

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1976, n. **6**.

Convalida della deliberazione della giunta regionale del 10 giugno 1975, n. 1638, concernente: «Assistenza ospedaliera - Legge regionale 2 maggio 1975, n. 26: Iscrizione di somme nello stato di previsione delle entrate e delle spese».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La deliberazione della giunta regionale n. 1638 in data 10 giugno 1975, confermata con deliberazione n. 243 del 30 settembre 1975, concernente l'iscrizione di somme nel bilancio regionale per l'anno 1975, è convalidata ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 2 maggio 1975, n. 26, per quanto concerne la dotazione dei capitoli, nel seguente ammontare:

a) STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 31101	L.	78.003.000.000

b) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 1067101	L.	71.503.000.000
Cap. 1067102	»	6.435.961.055
Cap. 1067107	»	64.038.945
	L.	78.003.000.000

E' consentita l'assunzione degli impegni a carico della maggiore assegnazione di cui al cap. 1067102 entro il termine di 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 22 aprile 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1976, n. **7**.

Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale comunque in servizio alla Regione alla data del 31 dicembre 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 7 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo unico regionale a favore del personale, non contemplato dalla legge regionale 14 maggio 1973, n. 9, comunque in servizio presso gli uffici regionali, che tale servizio abbia prestato continuativamente, per almeno tre mesi alla data del 31 dicembre 1975 e continui a prestarlo alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti richiesti per la ammissione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età.

E' riconosciuto altresì il diritto ad essere inquadrato nel ruolo unico regionale al personale didattico assunto a tempo determinato nei corsi di formazione professionale gestiti direttamente dalla Regione presso gli ex centri Inapli - Iniasa - Enalc, cui nell'anno formativo 1975-76 sia stato conferito almeno il secondo incarico annuale e comunque per un periodo complessivo di servizio effettivamente prestato non inferiore a mesi quindici alla data di entrata in vigore della presente legge, con un minimo di dodici ore settimanali di servizio, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età.

L'inquadramento avviene a domanda e subordinatamente al superamento di prove di concorso, da svolgersi con le modalità prescritte dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Il personale, di cui ai precedenti primo e secondo comma, ha diritto di partecipare alle prove di concorso per la qualifica funzionale risultante dal provvedimento di assunzione o di altra qualifica, a questa riconducibile in base ai criteri di corrispondenza indicati nelle tabelle *C*, *D*, *E* allegate alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, desumibile dall'atto di assunzione.

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo.

Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono è riconosciuta una anzianità convenzionale, nella fascia funzionale di inquadramento pari al 50 per cento del periodo prestato presso gli uffici regionali.

Il personale che comunque presti la propria attività lavorativa e che non abbia diritto all'inquadramento previsto dai commi precedenti cessa dal servizio entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento degli uffici è fatto divieto di assumere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma nuovo personale.

Gli eventuali provvedimenti di assunzione adottati in contrasto con il divieto di cui sopra sono nulli a tutti gli effetti.

Art. 2.

Il personale che alla data del 31 marzo 1975 prestava servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari da almeno 6 mesi consecutivi, è inquadrato, a domanda, sempre che superi le prove di concorso di cui al comma terzo del precedente art. 1, nel ruolo unico regionale, nel numero complessivo massimo di otto unità.

L'inquadramento avviene nelle qualifiche funzionali regionali e nei livelli retributivi corrispondenti al titolo di studio posseduto e alle mansioni effettivamente svolte ed è subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme vigenti per l'accesso agli impieghi regionali, ad eccezione del limite massimo di età.

L'inquadramento dei segretari dei gruppi non potrà, comunque, avvenire in una qualifica superiore a quella di «funzionario direttivo».

Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo e il servizio precedentemente prestato nelle segreterie dei gruppi predetti è valutato, ai soli fini della progressione economica di cui all'art. 26 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, nella misura del 50 per cento della sua effettiva durata.

Art. 3.

Ai dipendenti regionali cessati dal servizio o richiamati dalla amministrazione di provenienza prima dell'entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previste dall'art. 26 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, in favore dei dipendenti regionali in servizio alla data del 14 giugno 1974, con equiparazione del trattamento a coloro che alla stessa data hanno maturato un anno di servizio.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, a favore del personale in servizio alla data del 14 giugno 1974 si applicano al personale di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 4, a quello trasferito in applicazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, nonchè a quello comandato successivamente al 14 giugno 1973 purchè in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12.

Art. 4.

Le norme contemplate nell'art. 34 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, si estendono alle operazioni di inquadramento previste dalla presente legge.

Il personale che non trovi, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, collocazione nell'ambito del numero totale dei posti indicati nella tabella *A*, allegata alla citata legge regionale, è inserito in un apposito ruolo soprannumerario e a esaurimento.

Tale personale viene collocato nel ruolo ordinario al verificarsi in esso di vacanze per qualsiasi causa.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 12, fermo restando il totale dei contingenti numerici provvisori e così modificata:

Qualifica	Numero	
—	Uffici giunta	Uffici consiglio
	—	—
Dirigente	43	7
Funzionario direttivo	150	30
Istruttore	289	31
Collaboratore	329	21
Operatore specializzato	142	8
Operatore qualificato	97	3
Ausiliario	60	—
Totale	1.110	100

Art. 5.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge pari a L. 850.000.000, si fa fronte con i fondi sta: iati a carico del cap. 1010301 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976, che presenta sufficiente disponibilità, e, per gli anni successivi, con i fondi da iscriversi a carico del capitolo corrispondente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 3 maggio 1976

CIAFFI

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 8.
Approvazione del rendiconto generale dell'esercizio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 7 maggio 1976*)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1976, n. 9.
Trasferimento, ad anni successivi, di autorizzazione di spesa stabilite per gli anni 1974-75.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 19 del 7 maggio 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Beni culturali

La spesa di lire 500 milioni già autorizzata per l'anno 1975 con l'art. 2, primo comma, lettera *a*), della legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, si intende autorizzata, per le stesse finalità, per l'anno 1977.

Gli oneri conseguenti al trasferimento della spesa di cui al comma precedente graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio 1977, a fronte della cessazione della spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con la stessa legge regionale 22 maggio 1975, n. 44, per il solo anno 1976.

Art. 2.

Provvedimenti per l'agricoltura

La spesa di lire 500 milioni, già autorizzata per l'anno 1975 con l'art. 2 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, si intende autorizzata, per le stesse finalità, per l'anno 1980; le spese di lire 200 milioni e lire 300 milioni, già autorizzate per l'anno 1975, rispettivamente con gli articoli 5 e 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, si intendono autorizzate, per le stesse finalità per l'anno 1996.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui al comma precedente graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio dei detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese, di pari importo, autorizzate con la legge regionale 12 maggio 1975, n. 31, rispettivamente fino agli esercizi 1979 e 1995.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto nell'anno 1975, non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli concernenti gli stanziamenti autorizzati con gli articoli numeri 2, 5 e 7 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 31.

Art. 3.

Opere pubbliche e servizi di competenza degli enti locali

I seguenti limiti di impegno trentacinquennale, già autorizzati, per l'anno 1975, con l'art. 16, primo comma, numeri 1, 2 e 4, della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17, per le fina-

lità e negli importi a fianco di ciascuno indicati, si intendono autorizzati, per le stesse finalità nei seguenti nuovi importi:

a) contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere di fognatura e di impianti di depurazione delle acque reflue — lire 494 milioni per l'anno 1975 e lire 450 milioni per l'anno 1976;

b) contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di opere acquedottistiche, comprese quelle delle zone rurali — lire 476,4 milioni per l'anno 1975 e lire 479,6 milioni per l'anno 1976;

c) contributi costanti trentacinquennali a favore di enti locali per la realizzazione di impianti di distribuzione del gas metano per usi domestici e industriali — lire 87 milioni per l'anno 1975 e lire 200 milioni per l'anno 1976.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente riferiti all'anno 1975 e già iscritte nel bilancio di detto anno per complessive lire 2.187 milioni sono ridotte a lire 1.057,4 milioni; la differenza di lire 1.129,6 milioni è trasferita all'anno 2010 e graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dell'esercizio 2010 a fronte della cessazione, con l'anno 2009 degli oneri relativi all'ultima annualità dei limiti di impegno di cui allo stesso comma decorrenti dall'anno 1975.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto, nell'anno 1975, non sono stati assunti impegni a carico dei capitoli corrispondenti agli interventi di cui ai punti *a*), *b*), e *c*) del primo comma del presente articolo, per importi eccedenti l'entità degli stanziamenti dei predetti capitoli quali si determinano per effetto delle modificazioni apportate.

Art. 4.

Zootecnia

I limiti di impegno quinquennali di lire 50 milioni e lire 400 milioni, già autorizzati, rispettivamente, per gli esercizi 1973 e 1974 con l'art. 13, primo comma, della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, si intendono autorizzati, per la stessa finalità, per l'esercizio 1976.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1974 per lire 500 milioni e nel bilancio dell'anno 1975 per lire 450 milioni, sono trasferite, rispettivamente: per lire 50 milioni, all'anno 1978 e per lire 450 milioni, a ciascuno degli anni 1979 e 1980.

I limiti di impegno ventennale di lire 200 milioni e lire 800 milioni, già autorizzati, rispettivamente, per gli esercizi 1973 e 1974 con l'art. 13, secondo comma, della legge regionale 1° giugno 1974, n. 13, si intendono autorizzati, per la stessa finalità, per l'esercizio 1976.

Le annualità relative ai limiti di impegno di cui al comma precedente ed iscritte nel bilancio dell'anno 1974 per lire 1.200 milioni e nel bilancio dell'anno 1975 per lire 1.000 milioni, sono trasferite rispettivamente: per lire 200 milioni, all'anno 1993 e per lire 1.000 milioni, a ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui ai precedenti commi graveranno sui corrispondenti capitoli dei bilanci di detti esercizi, a fronte della cessazione delle spese di pari importo autorizzate, rispettivamente, fino all'anno 1977, fino all'anno 1978, fino all'anno 1992 e fino all'anno 1993, con la stessa legge regionale 1° giugno 1974, n. 13.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa, sugli stanziamenti sopracitati, negli esercizi 1973, 1974 e 1975, con atti deliberativi o decreti di esecuzione, nonchè gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da atti o decreti, restano validi negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita e che sono differite, in ogni caso, rispettivamente:

per la decorrenza dall'esercizio 1976;

per i termini di scadenza, all'esercizio 1980 per gli impegni assunti sulle autorizzazioni di spesa di cui al precedente primo comma e all'esercizio 1995 per gli impegni assunti sulle autorizzazioni di spesa di cui al terzo comma del presente articolo.

La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Oneri per l'ammortamento di mutui

Le seguenti spese già autorizzate per l'anno 1975 con la legge regionale a fianco di ciascuna indicate, ed iscritte nel bilancio del detto esercizio per complessive lire 1.205,4 milioni sono trasferite, per le stesse finalità, rispettivamente:

a) lire 310 milioni — legge regionale 3 giugno 1975, n. 47 — all'anno 1983 per l'intero importo;

b) lire 339,4 milioni — legge regionale 8 luglio 1974, n. 14 — all'anno 1984 per lire 174,4 milioni ed all'anno 1985 per lire 165 milioni;

c) lire 248 milioni — legge regionale 13 marzo 1975, n. 10 — all'anno 1995 per lire 241 milioni e all'anno 1996 per lire 7 milioni;

d) lire 308 milioni — legge regionale 30 marzo 1975, n. 21 — all'anno 2005 per l'intero importo.

Gli oneri conseguenti ai trasferimenti di spesa di cui al primo comma del presente articolo graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio dei detti esercizi a fronte della riduzione e della cessazione delle spese di pari importo già autorizzate con le leggi regionali indicate nello stesso primo comma rispettivamente fino all'anno 1982, fino all'anno 1983, fino all'anno 1994 e fino all'anno 2004.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono rese possibili in quanto, negli anni 1974 e 1975 di nessuna partita di mutuo ha avuto inizio l'ammortamento.

Art. 6.

Altre disposizioni

Rimane ferma ogni altra disposizione delle leggi regionali menzionate negli articoli precedenti, comprese le eventuali successive modificazioni e integrazioni delle stesse.

Art. 7.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 30 dicembre 1975.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 6 maggio 1976

CIAFFI

(9146)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762120)